

Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 5 aprile 2012

**“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2012”**

-----

Illustra il Sindaco con un’ampia ed esauriente relazione, come da allegato a).

Il Sindaco sottolinea infine la necessità di aumentare di un punto l’aliquota IMU sugli immobili non adibiti ad abitazione principale al fine di garantire i servizi attualmente offerti ai cittadini.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ;
- l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, approvato in data odierna con deliberazione n. 14 del 5/04/2012;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall’articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta.

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare l’**aliquota di base** dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),
- modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’**abitazione principale** e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),
- modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8),
- modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di **immobili non produttivi di reddito** fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di **immobili locati** (comma 9);

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2012 della Giunta Comunale, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito all'applicazione delle seguenti aliquote per l'Imposta municipale propria:

- |  |                |
|--|----------------|
| • aliquota ordinaria                                   | 0,86 per cento |
| • aliquota abitazione principale e relative pertinenze | 0,4 per cento  |
| • aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale        | 0,2 per cento  |

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2011 si è provveduto alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Schilpario ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili a norma dell'art. 59, comma 1, lettera g) Dlgs. n. 446/1997;

RITENUTO di confermare per l'anno 2012 i valori determinati con la citata deliberazione, come da prospetto allegato alla presente, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica in quanto l'art. 59, comma 1, lettera g) del Dlgs. n. 446/1997 è stato confermato dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

UDITI gli interventi di:

- Agoni Claudio: nel dichiarare il proprio voto favorevole alla proposta per ragioni esclusivamente di equilibrio di bilancio sottolinea l'iniquità della manovra proposta da Monti ma pur sempre approvata dai nostri parlamentari che continuano a massacrare i cittadini senza dimostrare di essere in grado loro stessi di fare alcun sacrificio. Evidenzia il fatto che il Paese si trova in questa situazione per l'incapacità dei nostri governanti.
- Bendotti Gianmario, Sindaco: dichiara di condividere l'intervento di carattere politico del consigliere Agoni, ribadendo che il Consiglio comunale si trova obbligato all'approvazione di un provvedimento iniquo che inciderà pesantemente sulle tasche dei cittadini. Informa dell'intenzione di convocare un'assemblea pubblica alla presenza dei consiglieri e dei funzionari competenti per far conoscere ai cittadini le modalità di applicazione dell'IMU il cui ricavato è destinato in buona parte non al Comune ma allo Stato.

CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi,

### DELIBERA

1° Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2° Di stabilire con riferimento all'Imposta Municipale Propria l'applicazione per l'anno 2012 delle **seguenti aliquote:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| • <b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>                                   | <b>0,86 PER CENTO</b> |
| • <b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</b> | <b>0,4 PER CENTO</b>  |
| • <b>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>        | <b>0,2 PER CENTO</b>  |

3° Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012.

4° Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)" approvato in data odierna con Deliberazione Consiliare n. 14.

5° Di dare atto che ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel Comune di Schilpario per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) anno 2012, si applicano i contenuti definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2012, come da prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

6° Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

7° Di demandare al Responsabile competente l'invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8° Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9° Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.